

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

L 'Organo di Revisione Dott. Rag. Claudio Barsottini

Comune di GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di SIENA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'IMPOSTA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA):

COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

Il Revisore Legale dei Conti

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ESPRIME

l'allegato parere concernente l'imposta IUC (imposta comunale unica): componente TARI _
determinazione, in via provvisoria, delle tariffe TARI per l'anno 2021.

Lì, 27/01/2021.

ALLEGATO AL VERBALE N. 3 DEL 27/01/2021

DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'IMPOSTA IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA):

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- la proposta di delibera concernente l'imposta IUC (imposta comunale unica): componente TARI determinazione, in via provvisoria, delle tariffe TARI per l'anno 2021,

Richiamato:

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 — 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria,
- che l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
- che il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1^o gennaio 2014,
- che lo stesso opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011,
- che lo stesso assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico,
- che lo stesso fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992,

Richiamato altresì:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente,
- che, a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio,

Visto:

- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)",
- l'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), che dispone : "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.",

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021,
- la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo il seguente percorso: a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione; là) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le Pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b),

Considerato:

- che l'Ente ritiene di poter approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2020, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF,

Visto:

- la precedente deliberazione n. 44 del 30/09/2020 con la quale l'Ente procedeva alla approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020,
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I e 147 bis, comma I, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione,

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma I - lett. b) n. 7, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione concernente l'imposta IUC (imposta comunale unica): componente TARI — per la determinazione, in via provvisoria, delle tariffe TARI per l'anno 2021.

Li, 27/01/2021.